



Angelo
Brofferio

Indirizzo: Corso XXV Aprile, 2 - 14100 ASTI

C.F. 80005780053

Tel/Fax: 0141 212666

Sito internet : www.scuolebrofferio.it

E-mail: atmm003004@istruzione.it

PEC: atmm003004@pec.istruzione.it

Succ. "Martiri della Libertà" Tel/Fax 0141 211223

Circ. n. 40

Asti 06 dicembre 2022

Ai Docenti tutte le sedi

Alle famiglie e agli alunni

DEROGHE ASSENZE

Per la secondaria di I grado, l'art. 11 comma 1 del D. Lgs. 59/2004 (ripreso da D.P.R. 122/2009, art. 2 co. 10), prevede che ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, sia richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Il monte ore annuale per tutti gli alunni è di 990 ore (30 ore settimanali). Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto monte ore, cioè 743 ore.

Il numero di ore di assenze massime consentite è pari a $\frac{1}{4}$ e dunque è di 247 ore

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, sono annotate dai docenti sul registro di classe, caricate sul registro di classe e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza dello studente nell'anno scolastico è rapportato all'orario complessivo annuale previsto dallo specifico piano di studi. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

ASSENZE NON IN DEROGA

Non sono considerate in deroga le assenze per i seguenti casi (cioè non si sommano al monte ore normale di assenze fatte durante la frequenza scolastica regolare):

1) Solo per gli alunni appena arrivati in Italia da zone di guerra le assenze ed orario complessivo devono essere computati dal giorno di inizio frequenza.

2) Le ore di attività didattica extrascolastica (come uscite didattiche, viaggi d'istruzione, partecipazione a progetti e attività sportive promossi dalla scuola, ecc.) sono

regolarmente riportate sul registro di classe, con relativa annotazione degli assenti a cura del docente

3) Gli alunni diversamente abili seguono il loro progetto educativo personalizzato, con l'articolazione oraria individuale, così come prevista in sede di GLO.

4) Per gli alunni in ospedale o luoghi di cura, che seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art.11 DPR n.122 del 2009).

ASSENZE IN DEROGA

Le Istituzioni Scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. . Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati (C.M. n. 20 del 4/3/2011).

La deroga è prevista per assenze nelle seguenti circostanze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano:

- 1) motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente);
- 2) visite specialistiche e day hospital;
- 3) malattie croniche certificate;
- 4) terapie e cure continuative svolte in orario scolastico presso strutture pubbliche o private;
- 5) motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, causa di forza maggiore);
- 6) gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado;
- 7) provenienza da altri paesi in corso d'anno
- 8) rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia;
- 9) frequenza presso una scuola all'estero per un periodo dell'anno scolastico;
- 10) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI.
- 11) mancata frequenza dovuta alla disabilità;

12) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il venerdì come giorno di riposo (legge n.516/1988; legge n.101/1989);

13) assenze legate al COVID (quarantene, isolamenti, ecc.).

Ai fini delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza, sia essa ingiustificata o giustificata, effettuata durante l'anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente comunicate, nonché, al fine di poter usufruire della deroga, documentate entro giorni 5 dal rientro a scuola.

In tutti i casi previsti, comunque, il numero delle assenze non dovrà pregiudicare la possibilità di valutare l'alunno, nel secondo periodo dell'anno scolastico, attraverso un congruo numero di prove, almeno due, sugli argomenti fondamentali delle singole discipline.

Il Consiglio di classe, in caso di superamento del limite massimo di assenze, può decidere, in presenza di un numero congruo di valutazioni, di ammettere comunque lo studente allo scrutinio, valutando attentamente caso per caso.

Il Dirigente Scolastico
Blanche Marie Rita Sanna